

(N. 1288)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE GASPERI)

e dal **Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 AGOSTO 1950

Miglioramenti sui trattamenti ordinari di quiescenza

ONOREVOLI SENATORI. — In occasione della discussione in Parlamento della legge 11 aprile 1950, n. 130, recante miglioramenti economici ai dipendenti statali, fu assunto impegno da parte del Governo di proporre un apposito provvedimento legislativo che apporti un corrispondente aumento ai titolari di pensioni ordinarie cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1949. Ciò al fine di eliminare la sperequazione che altrimenti si verificherebbe fra il trattamento di tali pensionati e quello dei loro colleghi cessati dal servizio a partire dal 1° luglio 1949, i quali possono avvantaggiarsi, nella liquidazione della pensione, dell'aumento del 10 per cento degli stipendi, paghe e retribuzioni stabilito dall'articolo 1 della citata legge n. 130.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge col quale, all'articolo 1, si dispone appunto la maggiorazione, nella stessa misura del 10 per cento, delle pensioni ordinarie, dirette e indirette, relative a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1° luglio 1949.

Senonchè i titolari di tali pensioni, per effetto del predetto aumento del 10 per cento, verrebbero a percepire un trattamento di quiescenza lievemente superiore a quello fruito dai loro pari grado, di pari anzianità, collocati a riposo a partire dal 1° luglio 1949. Per evitare tale disparità di trattamento e mantenere integri i risultati conseguiti con la perequazione delle pensioni attuata con la legge 29 aprile 1949, n. 221, si rende necessario aumentare, nella medesima misura del 10 per cento, riferibilmente a coloro che sono cessati dal servizio dalla predetta data del 1° luglio 1949 in poi:

la quota fissa di lire 60.000 che concorre a costituire la base pensionabile, con che detta base viene a risultare maggiorata esattamente del 10 per cento;

la somma di lire 60.000 o di lire 50.000 sulla quale si applica la prima aliquota nel caso di liquidazioni per anzianità che non danno diritto alla pensione massima.

A quanto sopra provvedono gli articoli 2 e 3 del disegno di legge.

Si rende poi necessario prendere in particolare considerazione la posizione dei titolari delle pensioni tabellari e delle pensioni indicate nell'articolo 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, pensionati ai quali con quest'ultima legge è stato concesso un aumento del 60 per cento che di fatto è risultato alquanto inferiore a quello che ha conseguito la generalità dei pensionati per effetto della applicazione della legge medesima. Ciò in quanto allorchè il Parlamento spostò la decorrenza della legge n. 221 dal 1° ottobre al 1° novembre 1948, affinché la perequazione delle pensioni fosse effettuata sui più elevati stipendi previsti dalla legge 12 aprile 1949, n. 149, omise di maggiorare correlativamente la percentuale di aumento delle pensioni di che trattasi.

Per porre rimedio a quanto sopra l'articolo 4 del disegno di legge dispone l'aumento delle pensioni delle suindicate categorie nella misura del 40 per cento, in luogo del 10 per cento come previsto dall'articolo 1 per la generalità dei pensionati, con che il trattamento degli uni e degli altri viene ad essere esattamente livellato. Con l'occasione si è pure chiarito con l'articolo stesso che tutti gli aumenti accordati sulle pensioni ex regime austro-ungarico devono intendersi applicabili anche alle pensioni della ex banca di emissione austro-ungarica, passate a debito dello Stato italiano, al fine di ovviare a dubbi sorti in proposito da parte degli organi di controllo.

L'articolo 5 risolve poi la questione dell'indennità di caropane riferibilmente ai pensionati ordinari. È noto che tale indennità, dopo l'avvenuta soppressione del tesseramento del pane e della pasta, non ha più ragione di essere mantenuta come emolumento a sè stante; peraltro, nel disporne la soppressione, al fine di evitare che si verifichi una decurtazione del trattamento in atto, si rende necessario aumentare corrispondentemente l'assegno di ca-

roviveri. Considerato che la famiglia del pensionato è di regola composta da due persone, con l'articolo in esame vengono trasferite a caroviveri lire 1.040 mensili (due quote di caropane di lire 520 cadauna) pari a lire 12.480 annue.

La disposizione si appalesa assai opportuna in quanto la corresponsione del caropane dà luogo a molteplici difficoltà e complicazioni, senza dire che presentemente, in mancanza delle tessere annonarie, non può nemmeno più stabilirsi con sicurezza chi sono gli aventi diritto alla indennità in parola.

L'articolo 6 rinvia per l'applicazione degli aumenti ad alcune norme già dettate in passato con provvedimenti simili e, in particolare, prevede la facoltà di ricorrere alla Corte dei conti contro la concessione dei nuovi miglioramenti entro il 30 giugno 1951.

L'articolo 7 infine fissa dall'esercizio finanziario 1950-51 la decorrenza dei miglioramenti previsti dal disegno di legge e, più precisamente, dalla prima rata di pensione interamente maturata dopo il 30 giugno 1950.

Per quanto riguarda i titolari di pensioni facenti carico ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e, in genere, agli enti di diritto pubblico, la loro posizione, ai fini della estensione dei nuovi miglioramenti, sarà tenuta presente in occasione degli studi e dell'eventuale provvedimento legislativo da adottarsi per i pensionati a carico degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, come del resto già si fece con l'articolo 19 della legge 21 novembre 1949, n. 914.

L'onere recato dal provvedimento può valutarsi in circa 6 miliardi annui. Alla relativa copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, provvede l'articolo 8 del disegno di legge, mediante le entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1950-51.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le pensioni ordinarie — escluse quelle tabellari — dirette o di reversibilità, anche se privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economici, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, relativi a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1° luglio 1949, sono aumentati del 10 per cento.

Art. 2.

L'aumento di lire 60.000 annue degli stipendi, paghe e retribuzioni, stabilito dall'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, ai fini della liquidazione dei trattamenti di quiescenza, è elevato, per le cessazioni dal servizio successive al 30 giugno 1949, a lire 66.000 annue.

Art. 3.

Per i personali civili e militari dello Stato cessati dal servizio successivamente al 30 giugno 1949, l'importo di lire 60.000 stabilito dagli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833, sul quale si applica la prima aliquota per la liquidazione della pensione per anzianità di servizio, è elevato a lire 66.000.

Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio successivamente alla predetta data del 30 giugno 1949, l'importo di lire 50.000 stabilito dal primo e secondo comma dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833, sul quale si applica la prima aliquota per la liquidazione della pensione per anzianità di servizio, è elevato a lire 55.000.

Art. 4.

Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e le pensioni e gli assegni delle categorie indicate all'articolo 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, già liquidate o da liquidarsi, sono aumentati nella misura del 40 per cento.

Le pensioni dei funzionari ed impiegati della cessata Banca di emissione austro-ungarica, passate a carico dello Stato italiano in base al regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2473, devono intendersi assimilate, ai fini dell'attribuzione dei miglioramenti economici, alle pensioni ex regime austro-ungarico.

Art. 5.

Gli assegni di caroviveri stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e successive modificazioni, sono elevati:

da lire 56.400 a lire 68.880 annue per i titolari di pensioni od assegni diretti di età non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensioni od assegni privilegiati diretti;

da lire 42.000 a lire 54.480 annue per i titolari di pensioni od assegni diretti, non privilegiati, aventi meno di 60 anni di età;

da lire 37.200 a lire 49.680 annue per i titolari di pensioni od assegni indiretti o di reversibilità.

Alle stesse misure sopraindicate sono elevati gli assegni di caroviveri annessi alle pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa, previsti dal terzo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e successive modificazioni, fatta eccezione per i caroviveri annessi alle pensioni tabellari privilegiate dirette dalla terza alla ottava categoria che sono elevati da lire 4.800 a lire 17.280 annue.

Negli assegni di caroviveri stabiliti dai precedenti commi s'intende conglobata l'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, restando tale indennità soppressa come emolumento a sè stante per le categorie di pensionati cui competono i suddetti assegni di caroviveri.

Art. 6.

Relativamente agli aumenti previsti dai precedenti articoli 1, 4 e 5 si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 12, primo comma, e 13, primo e secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41. I ricorsi previsti dall'anzidetto articolo 13 devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 1951.

Art. 7.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1, 4 — primo comma — e 5 si applicano a

cominciare dalla prima mensilità di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 30 giugno 1950.

Art. 8.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile in 6 miliardi annui, si farà fronte relativamente all'esercizio 1950-51, con le entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario predetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.